

ITALEASE FACTORIT S.p.A.

AVVISO - Principali norme di trasparenza

Il Titolo VI del Testo Unico delle leggi bancarie garantisce il rispetto dei diritti dei clienti di banche ed intermediari finanziari e predispone una serie di strumenti finalizzati ad assicurare la tutela di tali diritti. Di seguito si riepilogano diritti e strumenti di tutela assicurati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative emanate dalle autorità competenti.

I. DIRITTI DEL CLIENTE

Informazione precontrattuale. ITALEASE FACTORIT S.p.A. mette a disposizione del pubblico presso tutte le proprie sedi e nel proprio sito internet (WWW.ITALEASEFACTORIT.IT):

- ❖ il testo del presente avviso "Principali norme di trasparenza";
- ❖ i fogli informativi concernenti i servizi offerti direttamente, riportanti una descrizione del contenuto di tali servizi, delle caratteristiche principali delle operazioni attraverso le quali essi si realizzano, degli eventuali rischi connessi, nonché le condizioni economiche massime applicate ai servizi stessi ed una sintesi delle condizioni generali di contratto.

Le medesime informazioni sono rese disponibili al pubblico presso tutti gli altri soggetti che offrono i servizi di ITALEASE FACTORIT S.p.A., sulla base di specifici accordi stipulati con la stessa. Qualora l'offerta operata da tali soggetti preveda l'applicazione di costi od oneri aggiuntivi rispetto a quella operata direttamente da ITALEASE FACTORIT S.p.A., tali costi od oneri sono menzionati espressamente nei fogli informativi; in difetto, niente è dovuto dal Cliente al soggetto proponente. In tutti i casi in cui i servizi di ITALEASE FACTORIT S.p.A. vengano offerti al pubblico fuori dalla sede della società, il Cliente ha il diritto di ricevere copia del presente avviso e del foglio informativo contenente tutte le informazioni sopra menzionate, ivi compresa l'identità e la qualifica del soggetto proponente e l'indicazione degli eventuali costi aggiuntivi connessi con la prestazione del soggetto proponente.

Forma dei contratti. I contratti che regolano le operazioni poste in essere da ITALEASE FACTORIT S.p.A con i propri clienti sono sempre stipulati in forma scritta. Il Cliente ha il diritto di ricevere una copia completa del contratto, pronta per la stipula, prima della sua sottoscrizione. Tale documento è composto da:

- ❖ Documento di Sintesi, contenente una sintetica descrizione del servizio offerto, delle caratteristiche principali delle operazioni attraverso le quali esso si realizza; l'elencazione delle clausole contrattuali particolari (diverse da quelle standard) pattuite col Cliente; l'indicazione delle linee operative di svolgimento del rapporto e tutte le condizioni economiche applicate;
- ❖ Condizioni Generali di Contratto;
- ❖ eventuali Appendici integrative o modificative delle Condizioni Generali.

Informativa in corso di contratto. Il Cliente ha il diritto di ricevere almeno una volta all'anno un Documento di sintesi riportante l'elenco completo delle condizioni applicate al rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente, il Cliente ha il diritto di ricevere l'estratto conto con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a sua scelta. Gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono tacitamente approvate in assenza di opposizione scritta decorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Richiesta di documentazione su singole operazioni. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

II. NORME E STRUMENTI DI TUTELA

Nullità del contratto. I contratti conclusi in forma diversa da quella scritta sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. La forma scritta è obbligatoria solo per le clausole normative del contratto e non si estende alle singole operazioni e negozi posti in essere in esecuzione di questo.

Sostituzione automatica di condizioni. I contratti devono contenere la completa indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. È vietato il riferimento agli usi. L'eventuale applicazione di condizioni più sfavorevoli per il Cliente rispetto a quelle massime di tempo in tempo indicate nei fogli informativi resi pubblici da ITALEASE FACTORIT S.p.A è nulla. Al verificarsi di tale eventualità, il Cliente ha il diritto di ottenere l'applicazione delle condizioni rese pubbliche ai sensi di legge, salvo per quel che riguarda il tasso di interesse, per il quale la legge dispone che si applichi il tasso nominale minimo buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Per le altre condizioni, in assenza della pubblicità prescritta, nulla è dovuto.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche. La facoltà di ITALEASE FACTORIT S.p.A di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto, con un preavviso di 30 giorni, qualora sussista un giustificato motivo, è prevista da apposita clausola contrattuale espressamente approvata dal Cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, senza alcuna penalità e con l'applicazione delle condizioni in essere prima della variazione. Le variazioni unilaterali operate senza rispettare le forme sopra indicate sono inefficaci se sfavorevoli al Cliente.

Diritto di recesso. Salvo che il contratto sia concluso per una durata determinata, il Cliente ha il diritto di recederne in qualsiasi momento. La disciplina del recesso è parte integrante di tutti i contratti stipulati da ITALEASE FACTORIT S.p.A

III. PROCEDURA DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Gruppo BANCA ITALEASE S.p.A aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'Ombudsman – Giuri Bancario – che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman Bancario.

Ogni Cliente di ITALEASE FACTORIT S.p.A può rivolgersi all'Ufficio reclami della Capogruppo entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va inviato con lettera raccomandata a/r a ITALEASE FACTORIT S.p.A presso la sede legale della Capogruppo (Via Cino del Duca 12 – 20122 MILANO) o presso le sedi o le filiali di ITALEASE FACTORIT S.p.A presso le quali è stato intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se ITALEASE FACTORIT S.p.A da ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali di impegna a provvedere.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da ITALEASE FACTORIT S.p.A) può presentare ricorso all'Ombudsman – Giuri Bancario – organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via 4 Novembre 114, 00187 ROMA.

Il predetto ricorso va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami o dalla decisione comunicata da ITALEASE FACTORIT S.p.A, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con raccomandata a.r., allegando ogni notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia a ITALEASE FACTORIT S.p.A, sia al Cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman sono quelle di valore sino a € 50.000, purchè riferite ad operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1 gennaio 2006. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante solo per ITALEASE FACTORIT S.p.A e non per il Cliente; qualora nel corso dell'istruttoria emerga che il ricorso è privo della documentazione necessaria per la decisione, ne viene richiesta l'integrazione, in modo da permettere all'Ombudsman di emanare la decisione entro 120 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale. Peraltro il Cliente non ha la facoltà di rivolgersi all'Ombudsman qualora abbia adito l'autorità Giudiziaria o il collegio arbitrale.